Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 agosto 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 10 AGOSTO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Società Distribuzione Gas - So.Di.Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1972. — **A.T.I.S.A. - Aerotermica Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1972. — **« Terni » Società per l'industria e l'elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1972. — **« api » anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1972. — **Banca Europea per gli Investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni 6 % 1965-1985 sorteggiate il 28 luglio 1972. — **Istituto di Credito Fondiario della Toscana Ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1972. — **Istituto Geografico De Agostini, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1972. — **Mediocredito Regionale Lombardo, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1970-1975 sorteggiate il 1° agosto 1972. — **TOTAL - Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni « OZO è Potenza 6,50 % novembre 1958 » sorteggiate l'8 giugno 1972. — **TOTAL Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « OZO è Potenza 6,50 % 1958-1974 » sorteggiate l'8 giugno 1972. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « I.C.I.P. 6,50 % 1958-1974 » sorteggiate l'8 giugno 1972. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1972 (repertorio n. 16774). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1972 (repertorio n. 16979). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1972 (repertorio nn. 16773 e 16775). — **Istituto Nazionale di Credito Edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1972. — **Banca Nazionale del Lavoro Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1972. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turismo, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1972. — **Banca Nazionale del Lavoro Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1972. — **Casa Vinicola Fazi Battaglia « Titulus », società per azioni, in Castelplanio Stazione (Ancona):** Sorteggio di obbligazioni. — **Banco di Sardegna Sezione autonoma di credito fondiario:** Cartelle fondiarie 5 %, serie A, sorteggiate il 1° agosto 1972. — **SIP Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 6 % 1949-1974 già STIPEL (con garanzia della STET) sorteggiate il 31 luglio 1972. — **SIP Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 6 % 1949-1974 già TIMO (con garanzia STET) sorteggiate il 31 luglio 1972. — **SIP Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 6 % 1949-1974 già SET sorteggiate il 31 luglio 1972. — **SIP Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, per azioni, in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 6 % 1949-1974 già TELVE (con garanzia STET) sorteggiate il 31 luglio 1972. — **Istituto Italiano per il Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 2 agosto 1972.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1972.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 31ª seduta pubblica, per giovedì 10 agosto 1972, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) *Relatore* AZIMONTI (253-B).

(10013)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **403**.

Modificazione dei modelli della croce per anzianità di servizio da conferirsi ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio da conferirsi ai militari di ogni grado dell'Esercito e della Marina, quale risulta modificato dal regio decreto 29 luglio 1906, n. 470, e dal regio decreto 15 giugno 1912, n. 822;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, che ha modificato tra l'altro il modello della croce per anzianità di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922, che detta norme in materia di concessione della croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La tavola n. 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, riproducente i modelli della croce per anzianità di servizio da conferirsi ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituita dalla tavola annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 44. — CARUSO

CROCE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO
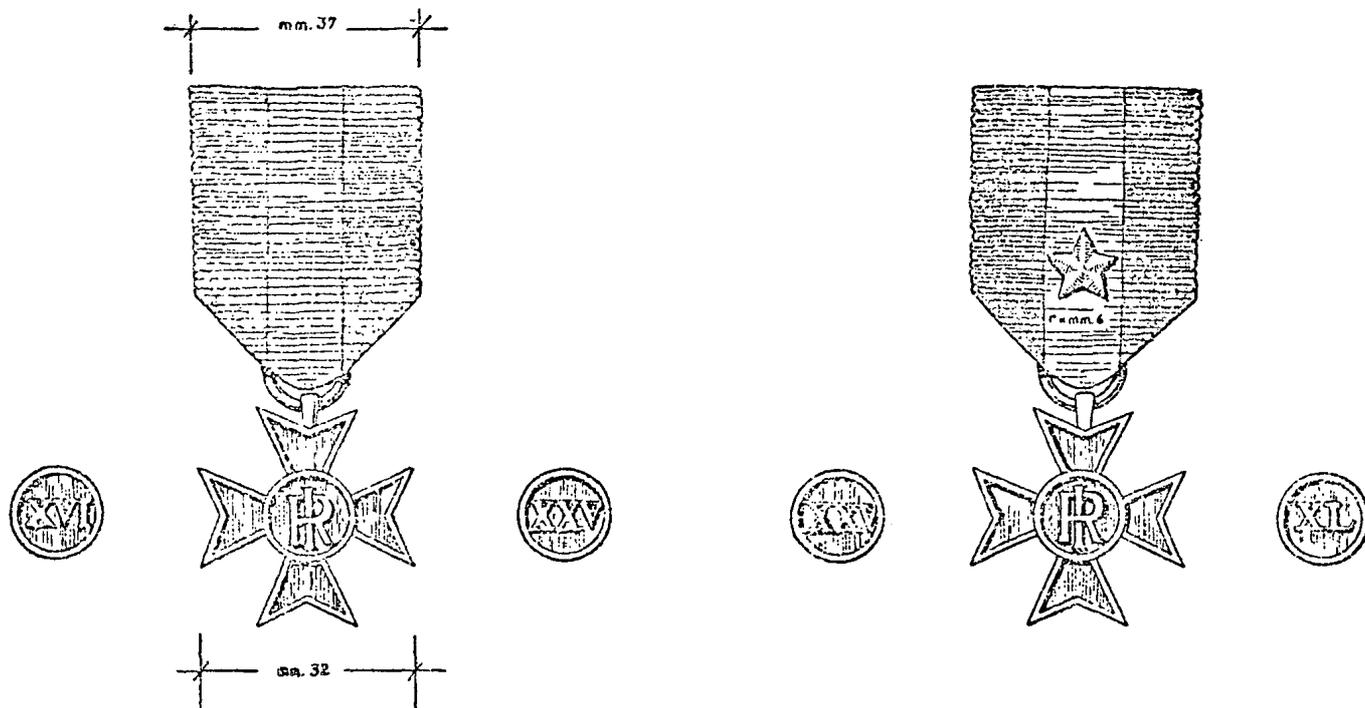
In argento
per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa con 16 anni di servizio

In oro
per gli ufficiali e sottufficiali con 25 anni di servizio (1)

In argento
per i militari di truppa con 25 anni di servizio

In oro
per ufficiali e sottufficiali con 40 anni di servizio

Nota (1): sul nastrino si applica una corona turrita, miniaturata in oro, alta mm. 4 e larga mm. 4 alla base e mm. 6 in cima.

Visto, *il Ministro per la difesa*
RESTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1972, n. **404**.

Esecuzione dell'accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 36, primo paragrafo, dello statuto della Corte internazionale di giustizia facente parte integrante dello statuto delle Nazioni Unite, approvato con legge 17 agosto 1957, n. 848;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XI dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 60. — CARUSO

Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire

Les Etats parties au présent Accord,

Conscients du rôle important joué par la biologie moléculaire pour le progrès de la science et le bien-être de l'humanité;

Considerant qu'il y a lieu de compléter et d'intensifier par une action intergouvernementale la coopération internationale existant déjà dans ce domaine;

Désireux de développer la coopération européenne dans le domaine de la biologie moléculaire en vue de favoriser des activités qui se distinguent par leurs mérites scientifiques;

Prenant acte de l'acceptation par l'Organisation européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « l'OEBM », des dispositions contenues dans le présent Accord et la concernant;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Institution de la Conférence

Il est institué une Conférence européenne de biologie moléculaire, appelée ci-après « la Conférence ».

Article II

Buts

1. La Conférence assure la coopération entre Etats européens pour les recherches en biologie moléculaire de caractère fondamental ainsi que pour d'autres domaines de recherche qui leur sont étroitement liés.

2. Le Programme Général à réaliser sous la responsabilité de la Conférence comporte en premier lieu:

a) l'attribution de bourses de formation, d'enseignement et de recherche;

b) l'aide aux universités et autres institutions nationales d'enseignement supérieur et de recherche désireuses d'accueillir des professeurs invités;

c) l'établissement de programmes de cours et l'organisation de réunions d'étude coordonnés avec les programmes des universités et d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche.

La réalisation du Programme Général est confiée par la Conférence à l'OEBM.

Le Programme Général ou les conditions de sa mise en oeuvre pourront être modifiés par la Conférence à l'unanimité des Membres présents et votants.

3. Les projets étudiés par la Conférence et que seuls certains Membres sont disposés à réaliser sont qualifiés de Projets Spéciaux. Tout Projet Spécial doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. La mise en oeuvre d'un Projet Spécial fait l'objet d'un accord entre les Membres qui y participent. Tout Membre a la faculté de participer ultérieurement à un Projet Spécial déjà approuvé.

Article III

La Conférence

1. Les Membres de la Conférence sont les Etats parties au présent Accord.

2. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des Membres présents et votants, permettre à d'autres Etats européens, ainsi qu'aux Etats ayant apporté une contribution importante aux travaux de l'OEBM dès sa fondation, de devenir Membres en adhérant au présent Accord après son entrée en vigueur.

3. La Conférence peut, par une décision prise à l'unanimité des Membres présents et votants, établir une coopération avec des Etats non Membres, des organisations nationales ou des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales. Les conditions et les modalités d'une telle coopération sont définies par la Conférence, à l'unanimité des Membres présents et votants, dans chaque cas selon les circonstances.

Article IV

Fonctionnement et compétences de la Conférence

1. La Conférence se réunit une fois par année en session ordinaire. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers de tous les Membres.

2. Chaque Membre est représenté par deux délégués au plus. Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers. La Conférence élit un Président et deux Vice-Présidents, dont le mandat s'étend jusqu'à la session ordinaire suivante.

3. La Conférence:

a) prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l'article II;

b) décide du lieu de ses réunions;

c) peut détenir des fonds et conclure des contrats;

d) adopte son Règlement intérieur;

e) peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, créer les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires;

f) approuve un plan indicatif d'exécution du Programme Général mentionné à l'article II, 2., et en fixe la durée. En approuvant ce plan, la Conférence détermine, par un vote unanime des Membres présents et votants, le montant maximum des engagements pour la période précitée. Ce montant ne peut être modifié par la suite sans une décision de la Conférence prise à l'unanimité des Membres présents et votants;

g) adopte le budget annuel ordinaire et prend, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, les dispositions financières nécessaires;

h) approuve l'estimation provisoire des dépenses pour les deux années suivantes;

i) prend connaissance des dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial préalablement adopté par les Membres qui participent à ce Projet;

j) adopte son Règlement financier à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants;

k) approuve et publie ses comptes annuels vérifiés;

l) approuve le rapport annuel présenté par le Secretaire Général.

4. *a*) (i) Chaque Membre dispose d'une voix à la Conférence.

(ii) Un Membre ne peut toutefois voter sur les modalités d'exécution d'un Projet Spécial que s'il participe à ce Projet.

(iii) Les Etats qui ont signé mais non encore ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord pourront se faire representer à la Conférence et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord.

(iv) Un Membre n'a pas le droit de vote à la Conférence s'il n'a pas versé ses contributions pendant deux exercices financiers consécutifs.

b) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des Membres présents et votants.

c) La présence de délégués de la majorité de tous les Membres est nécessaire pour que la Conférence délibère et vote valablement.

Article V

Le Secrétaire Général

1. La Conférence désigne à la majorité des deux tiers de tous les Membres un Secrétaire Général pour une période déterminée. Le Secrétaire Général reste en fonction jusqu'à la désignation de son successeur. Il assiste le Président de la Conférence et assure l'intérim entre les sessions. Il peut accomplir tous les actes nécessaires à la gestion des affaires courantes de la Conférence.

2. Le Secrétaire Général présente à la Conférence:

a) le projet du plan indicatif mentionné à l'article IV 3. *f*);

b) le budget annuel ordinaire et l'estimation provisoire mentionnés à l'article IV, 3. *g*) et *h*);

c) les dispositions financières particulières relatives à chaque Projet Spécial, conformément à l'article IV, 3. *i*);

d) les comptes annuels vérifiés et le rapport annuel mentionnés à l'article IV, 3. *k*) et *l*).

3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Secrétaire Général aura recours aux services de l'OEBM.

Article VI

Budget

1. Le budget annuel ordinaire pour l'exercice financier suivant (du 1er janvier au 31 décembre), indiquant les dépenses résultant tant de l'exécution du Programme Général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence et les recettes prévues, doit être présenté par le Secrétaire Général avant le 1er octobre de chaque année.

2. Le budget ordinaire est alimenté par:

a) les contributions financières des Membres;

b) tout don offert par les Membres, en sus de leurs contributions financières, pourvu qu'il soit compatible avec les buts de la Conférence;

c) toute autre ressource et notamment tout don offert par des organisations ou personnes privées, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence donnée à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

Article VII

Contributions et vérification des comptes

1. Chaque Membre contribue aux dépenses résultant tant de l'exécution du Programme Général que des frais inhérents au fonctionnement de la Conférence selon un barème fixé tous les trois ans par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres et basé sur la moyenne du revenu national net au coût des facteurs de chaque Membre pendant les trois dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques.

2. La Conférence peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Membres, de tenir compte de circonstances spéciales à un Membre et modifier sa contribution en conséquence. Pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a « circonstances spéciales » lorsque le revenu national par habitant dans en Etat Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par la Conférence à la même majorité.

3. Lorsqu'un Etat devient partie à l'Accord ou cesse de l'être, le barème des contributions mentionné au paragraphe 1 est modifié. Le nouveau barème prend effet au début de l'exercice financier suivant.

4. Le Secrétaire Général informe les Membres du montant de leurs contributions en unités de compte, définies par un poids de 0,88867088 grammes d'or fin, et des dates de versement.

5. Le Secrétaire Général tient des comptes détaillés de toutes les dépenses et recettes. La Conférence désigne des Vérificateurs aux comptes pour vérifier ses comptes et pour examiner conformément à son Règlement financier, les comptes de l'OEBM. Le Secrétaire Général et l'OEBM mettent à la disposition des Vérificateurs aux comptes tous les renseignements susceptibles de les aider dans l'exécution de leur tâche.

Article VIII

Règlement des différends

Tout différend entre deux ou plusieurs Membres au sujet de l'interprétation et de l'application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par l'entremise de la Conférence, sera soumis, à la demande de l'une des

parties au différend, à la Cour internationale de Justice, à moins que les Membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Article IX

Amendements

1. Le présent Accord peut être amendé si les deux tiers au moins de tous les Membres en font la demande.

2. La proposition d'amendement est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire qui suit immédiatement le dépôt de la proposition auprès du Secrétaire Général. Elle peut également faire l'objet d'une session extraordinaire.

3. Tout amendement au present Accord doit être adopté par la Conférence à l'unanimité de tous les Membres. Ceux-ci notifient leur acceptation par écrit au Gouvernement suisse.

4. Les amendements entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière acceptation écrite.

Article X

Liquidation

Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Membres au sujet de la dissolution de la Conférence, le Secrétaire Général sera chargé des questions de liquidation. Sauf décision contraire de la Conférence, l'actif sera réparti entre les Membres au prorata des contributions versées depuis qu'ils sont parties au présent Accord. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Membres au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XI

Clauses finales

1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des Etats qui l'ont établi.

2. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments correspondants sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

3. Tout Etat non signataire du présent Accord peut y adhérer s'il remplit les conditions fixées à l'article III, 2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement suisse.

4. *a*) Le présent Accord entrera en vigueur quand la majorité des Etats qui l'ont établi l'aura ratifié, accepté ou approuvé et à condition que l'ensemble des contributions de ces Etats représente au moins 70 % du total des contributions figurant au barème annexé au présent Accord.

b) Pour tout autre Etat signataire ou adhérent l'Accord entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion.

c) Le présent Accord demeurera tout d'abord en vigueur pendant une durée de cinq ans. Un an au moins avant cette échéance, la Conférence se réunira afin de décider, à la majorité des deux tiers de tous les Membres, soit de reconduire l'Accord tel quel, soit d'amender cet Accord, soit de renoncer à la poursuite de la coopération européenne en matière de biologie moléculaire dans le cadre de cet Accord.

5. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant cinq années, tout Etat partie à l'Accord pourra le dénoncer en donnant notification à cet effet au Gouvernement suisse. Cette dénonciation prend effet:

a) à la fin de l'exercice financier en cours, si la notification a été faite au cours des neuf premiers mois de cet exercice financier;

b) à la fin de l'exercice financier suivant, si la notification a eu lieu dans les trois derniers mois d'un exercice financier.

6. Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations découlant du présent Accord peut être privé de sa qualité de Membre par une décision de la Conférence prise à la majorité des deux tiers de tous les Membres. Cette décision sera notifiée aux Etats signataires et adhérents par le Secrétaire Général.

7. Le Gouvernement suisse notifiera aux Etats signataires ou adhérents:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) l'entrée en vigueur du présent Accord;

d) toute acceptation écrite notifiée en vertu de l'article IX, 3.;

e) l'entrée en vigueur de tout amendement; et

f) toute dénonciation faite en vertu de l'article XI, 5.

8. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement suisse le fera enregistrer auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XII

Dispositions transitoires

1. Pour la période commençant à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord et prenant fin le 31 décembre suivant, la Conférence prendra des dispositions budgétaires et les dépenses seront couvertes par des contributions des Membres, fixées conformément aux deux paragraphes suivants.

2. Les Etats qui seront parties à l'Accord à la date de son entrée en vigueur et ceux qui pourront y devenir parties au cours de la période qui prendra fin le 31 décembre suivant supporteront ensemble la totalité des dépenses prévues par les arrangements budgétaires que la Conférence pourra adopter conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Les contributions des Etats visés au paragraphe 2 du présent article seront d'abord fixées à titre provisoire, selon les besoins, conformément à l'article VII, 1. A la fin de la période visée au paragraphe 1 du présent article, une répartition définitive aura lieu entre ces Etats sur la base des dépenses effectives. Toute somme versée par un Membre en plus du montant ainsi fixé rétroactivement sera portée à son crédit.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, ce 13 février 1969, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé

dans les archives du Gouvernement suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux Etats signataires et adhérents.

Pour l'Autriche:

Dr. Anton GRÖSEL

Pour la Belgique:

Pour le Danemark:

M. G. I. MELCHIOR

Pour l'Espagne:

J. P DE LOJENDIO

Pour la France:

G. BONNEAU

Pour la Grèce:

A. TZIRAS

Pour l'Italie:

SMOQUINA

Pour la Norvège:

Arne LANGELAND

Pour les Pays-Bas:

Johan KAUFMANN

Pour la République fédérale d'Allemagne:

R. VON KELLER

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Eugene MELVILLE

Pour la Suède:

Erik V. SYDOW

Pour la Suisse:

SPÜHLER

ANNEXE A L'ACCORD
INSTITUANT LA CONFERENCE EUROPEENNE
DE BIOLOGIE MOLECULAIRE

Barème des contributions établi par le CERN, pour l'année 1967, sur la base de la moyenne des revenus nationaux des années 1962 à 1964.

Ce barème est mentionné ici exclusivement aux fins de l'alinéa *a*) du paragraphe 4 de l'article XI. Il ne préjuge en aucune façon les décisions qui devront être prises par la Conférence en vertu du paragraphe 1 de l'article VII au sujet des barèmes futurs des contributions.

	%
Autriche	1,87
Belgique	3,51
Danemark	2,02
Espagne	4,26
France	19,06
Grèce	1,16
Italie	11,08
Norvège	1,39
Pays-Bas	3,82
République fédérale d'Allemagne	22,96
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	21,84
Suède	3,96
Suisse	3,07
	100,00

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.

Accordo per l'istituzione della Conferenza europea di biologia molecolare

Gli Stati parti del presente Accordo,

Coscienti dell'importanza della biologia molecolare per il progresso della scienza ed il benessere dell'umanità;

Considerando la necessità di completare ed intensificare, mediante un'azione intergovernativa, la cooperazione internazionale già esistente in tal campo;

Desiderando di sviluppare la cooperazione europea nel campo della biologia molecolare onde favorire quelle attività che eccellono per i loro meriti scientifici;

Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea di biologia molecolare, (qui appresso indicata con la sigla « OEBM »), accetta le disposizioni contenute nel presente Accordo per la parte che la riguarda;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Istituzione della Conferenza

E' istituita una Conferenza europea di biologia molecolare, qui appresso indicata « la Conferenza ».

Articolo II

Scopi

1. La Conferenza garantisce la cooperazione fra Stati europei nelle ricerche di biologia molecolare di carattere basilare, come pure negli altri campi di ricerca ad esse strettamente legati.

2. Il Programma Generale da realizzarsi sotto la responsabilità della Conferenza prevede in primo luogo:

a) l'assegnazione di borse per la formazione, per l'insegnamento e per la ricerca;

b) gli aiuti alle università e agli altri istituti nazionali di insegnamento superiore e di ricerca desiderosi di accogliere i professori invitati;

c) la fissazione dei programmi dei corsi e l'organizzazione di riunioni di studio coordinate con i programmi delle università e degli altri istituti d'insegnamento superiore e di ricerca.

L'attuazione del Programma Generale è affidato dalla Conferenza all'OEBM.

Il Programma Generale, ovvero le condizioni di attuazione del medesimo, potranno essere modificati dalla Conferenza con decisione presa all'unanimità dei Membri presenti e votanti.

3. I progetti che saranno studiati dalla Conferenza ma che soltanto alcuni dei Membri saranno disposti ad attuare sono denominati Progetti Speciali. Ogni Progetto Speciale deve essere approvato dalla Conferenza con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. L'attuazione di un Progetto Speciale è oggetto di accordo fra i Membri che prendono parte ad esso. Ogni Membro ha la facoltà di prendere parte in un secondo tempo ad un Progetto Speciale che sia già stato approvato.

Articolo III

La Conferenza

1. I Membri della Conferenza sono gli Stati parti del presente Accordo.

2. La Conferenza può, con decisione unanime dei Membri presenti e votanti, permettere ad altri Stati europei, nonché agli Stati che abbiano dato un importante contributo ai lavori dell'OEBM sin dalla sua fondazione, di divenirne Membri aderendo al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore.

3. La Conferenza può, con decisione unanime dei Membri presenti e votanti, stabilire una cooperazione con Stati non Membri, con organizzazioni nazionali o con organizzazioni internazionali governative o non governative. Le condizioni e le modalità di tale cooperazione vengono stabilite dalla Conferenza all'unanimità dei Membri presenti e votanti, caso per caso a seconda delle circostanze.

Articolo IV

Funzionamento e competenze della Conferenza

1. La Conferenza si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Può riunirsi inoltre in sessione straordinaria a richiesta di due terzi di tutti i suoi Membri.

2. Ogni Membro è rappresentato da non più di due delegati. I delegati possono essere accompagnati da consiglieri. La Conferenza elegge un Presidente e due Vice-Presidenti, il cui mandato è valido fino alla sessione ordinaria successiva.

3. La Conferenza:

a) adotta le decisioni necessarie al raggiungimento dei fini previsti all'articolo II;

b) delibera circa il luogo delle sue riunioni;

c) può amministrare dei fondi e stipulare contratti;

d) adotta il proprio Regolamento interno;

e) può, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, creare gli organi ausiliari che si rivelassero necessari;

f) approva un piano indicativo di esecuzione del Programma Generale di cui all'articolo II, paragrafo 2, e ne stabilisce la durata. Con l'approvazione di tale piano, la Conferenza stabilisce, con voto unanime dei Membri presenti e votanti, l'ammontare massimo degli impegni per il periodo suddetto. Tale ammontare non può essere in seguito modificato che con decisione della Conferenza adottata all'unanimità dei Membri presenti e votanti;

g) fissa il bilancio ordinario annuale e adotta, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, le disposizioni finanziarie necessarie;

h) approva il preventivo provvisorio delle spese per i due anni seguenti;

i) prende nota delle particolari disposizioni finanziarie relative ad ogni Progetto Speciale già adottato dai Membri che partecipano a tale progetto;

j) adotta, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, il proprio Regolamento finanziario;

k) approva e pubblica — dopo verifica — i propri rendiconti annuali;

l) approva il rapporto presentato annualmente dal Segretario Generale.

4. *a*) (i) Ogni membro dispone di un voto in seno alla Conferenza.

(ii) Tuttavia un Membro può votare circa le modalità di esecuzione di un Progetto Speciale solo nel caso in cui esso partecipi a tale progetto.

(iii) Gli Stati firmatari che non abbiano ancora ratificato, accettato od approvato il presente Accordo, potranno farsi rappresentare alla Conferenza e prendere parte ai suoi lavori, senza diritto di voto, per un periodo di due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

(iv) Un Membro che non abbia versato per due esercizi finanziari consecutivi i contributi da lui dovuti non ha diritto di voto alla Conferenza.

b) Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, le decisioni della Conferenza sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

c) La presenza di delegati della maggioranza di tutti i Membri è necessaria perché la Conferenza possa deliberare e votare validamente.

Articolo V

Il Segretario Generale

1. La Conferenza nomina, a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri, un Segretario Generale per un periodo determinato. Il Segretario Generale resta in funzione sino alla nomina del suo successore. Egli assiste il Presidente della Conferenza ed assume l'interim fra una sessione e l'altra. Egli può compiere tutti gli atti necessari alla gestione degli affari correnti della Conferenza.

2. Il Segretario Generale presenta alla Conferenza:

a) il progetto del piano indicativo di cui all'articolo IV paragrafo 3. *f*);

b) il bilancio annuo ordinario e il preventivo provvisorio di cui all'articolo IV, paragrafi 3. *g*) e *h*);

c) le particolari disposizioni finanziarie relative ad ogni Progetto Speciale in base all'articolo IV paragrafo 3. *i*);

d) i rendiconti annui verificati ed il rapporto annuo di cui all'articolo IV, paragrafi 3. *k*) ed *l*).

3. Per l'espletamento dei suoi compiti il Segretario Generale si avvale dei servizi dell'OEBM.

Articolo VI

Bilancio

1. Il bilancio annuo ordinario per l'esercizio finanziario successivo (dal 1° gennaio al 31 dicembre) con l'indicazione delle spese derivanti sia dall'esecuzione del Programma Generale che delle spese inerenti al funzionamento della Conferenza e le previsioni delle entrate, deve essere presentato dal Segretario Generale ogni anno, prima del 1° ottobre.

2. Le entrate del bilancio ordinario provengono da:

a) i contributi finanziari dei Membri;

b) le elargizioni fatte dai Membri in aggiunta al loro contributo finanziario, a condizione che siano compatibili con i fini della Conferenza;

c) ogni altra risorsa, ed in particolare le donazioni di organizzazioni o di privati, con la riserva che siano previamente approvate dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.

Articolo VII

Contributi e verifica dei conti

1. Ogni Membro contribuisce sia alle spese relative all'esecuzione del Programma Generale, che alle spese relative al funzionamento della Conferenza in base ad una tabella fissata ogni tre anni dalla Conferenza stessa a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri e basata sulla media del reddito nazionale netto al costo dei fattori di ogni Membro nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili i necessari dati statistici.

2. La Conferenza può decidere, a maggioranza dei due terzi di tutti i Membri, di tener conto di circostanze particolari concernenti un Membro e di modificarne per tale motivo il contributo. Per l'applicazione della presente disposizione, si riconosce innanzi tutto l'esistenza di circostanze particolari allorché il reddito nazionale per abitante di uno Stato Membro sia inferiore ad un ammontare che sarà fissato con la stessa maggioranza dalla Conferenza.

3. Allorchè uno Stato diviene parte dell'Accordo o cessa di esserlo, la tabella dei contributi di cui al paragrafo 1 viene modificata. La nuova tabella entra in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario seguente.

4. Il Segretario Generale informa i Membri dell'ammontare dei rispettivi contributi espressi in unità di conto, definite equivalenti ciascuna ad un peso di 0,88867088 grammi di oro fino, nonchè delle date in cui dovranno essere effettuati i versamenti.

5. Il Segretario Generale tiene un conto particolareggiato di tutte le spese e di tutte le entrate. La Conferenza nomina dei revisori dei conti per la verifica dei suoi conti e per esaminare, in base al Regolamento finanziario, i conti dell'OEBM. Il Segretario Generale e l'OEBM forniscono ai Revisori tutte le informazioni che possano essere utili all'assolvimento del loro incarico.

Articolo VIII

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia che abbia a sorgere fra due o più Membri circa l'interpretazione del presente Accordo e che non possa essere definita mediante i buoni uffici della Conferenza, sarà demandata, a richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che i Membri interessati non concordino entro un ragionevole periodo di tempo un'altra procedura di risoluzione.

Articolo IX

Emendamenti

1. Il presente Accordo può essere emendato a richiesta di almeno due terzi di tutti i Membri.

2. La proposta di emendamento è iscritta all'ordine del giorno della sessione ordinaria che segue immediatamente il deposito della proposta stessa presso il Segretario Generale. La proposta può anche essere oggetto di una sessione straordinaria.

3. Qualsiasi emendamento al presente Accordo deve essere adottato dalla Conferenza all'unanimità di tutti i suoi Membri, i quali notificano per iscritto la loro accettazione al Governo svizzero.

4. Gli emendamenti entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell'ultima accettazione scritta.

Articolo X

Liquidazione

Salvo diverso accordo stipulato fra i Membri circa lo scioglimento della Conferenza, il Segretario Generale si occuperà dei problemi concernenti la liquidazione. A meno di decisione contraria della Conferenza, l'attivo sarà ripartito fra i Membri proporzionalmente ai contributi da essi versati dal momento in cui sono divenuti parti del presente Accordo. In caso di passivo, questo sarà addebitato ai detti Membri proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Articolo XI

Clausole finali

1. Il presente Accordo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno contribuito alla sua redazione.

2. Il presente Accordo viene sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. I relativi strumenti sono depositati presso il Governo svizzero.

3. Ogni Stato non firmatario del presente Accordo vi può aderire se soddisfa le condizioni di cui all'articolo III, paragrafo 2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo svizzero.

4. *a*) Il presente Accordo entrerà in vigore quando la maggioranza degli Stati che l'hanno predisposto l'avrà ratificato, accettato o approvato ed a condizione che l'ammontare dei contributi dovuti dai detti Stati raggiunga almeno il 70 % del totale dei contributi risultanti dalla tabella allegata al presente Accordo.

b) Per ogni altro Stato firmatario o aderente, l'Accordo entrerà in vigore a partire dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

c) Il presente Accordo resterà inizialmente in vigore per un periodo di cinque anni. Non meno di un anno prima di detta scadenza la Conferenza si riunirà per decidere, a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri, se prorogare l'Accordo senza modifiche, se modificarlo, oppure se rinunciare a continuare la cooperazione europea nel campo della biologia molecolare nell'ambito del presente Accordo.

5. Dopo che il presente Accordo sarà rimasto in vigore per cinque anni, qualsiasi Stato che ne sia parte potrà denunciarlo mediante notifica al Governo svizzero. Tale denuncia avrà effetto:

a) alla fine dell'esercizio finanziario in corso, qualora la notifica sia effettuata durante i primi nove mesi del detto esercizio finanziario;

b) alla fine dell'esercizio finanziario seguente se la notifica è stata effettuata nel corso degli ultimi tre mesi di un esercizio finanziario.

6. Qualsiasi Membro che non osservi gli obblighi derivanti dal presente Accordo, può essere privato della sua qualità di Membro su decisione della Conferenza presa a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri. Tale decisione sarà notificata dal Segretario Generale agli Stati firmatari ed aderenti.

7. Il Governo svizzero notificherà agli Stati firmatari o aderenti:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) l'entrata in vigore del presente Accordo;

d) ogni accettazione scritta, notificata in base all'articolo IX, paragrafo 3;

e) l'entrata in vigore di ogni emendamento;

f) ogni denuncia fatta in base all'articolo XI, paragrafo 5.

8. Allorché il presente Accordo sarà entrato in vigore, il Governo svizzero provvederà a farlo registrare presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in base all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo XII

Disposizioni transitorie

1. Per il periodo che ha inizio alla data di entrata in vigore dell'Accordo e che termina il 31 dicembre successivo, la Conferenza adotterà delle misure relative al bilancio e le spese saranno coperte dai contributi dei Membri fissati sulla base di quanto è detto nei due paragrafi seguenti.

2. Gli Stati che saranno parti dell'Accordo alla data della sua entrata in vigore, e quelli che potranno divenirne parti durante il periodo che avrà termine il 31 dicembre successivo, sosterranno insieme la totalità delle spese previste dalle misure provvisorie relative al bilancio che la Conferenza potrà adottare in base al paragrafo 1 del presente articolo.

3. I contributi degli Stati di cui al precedente paragrafo 2 saranno in un primo tempo fissati a titolo provvisorio in base alle necessità ed in conformità dell'articolo VII, paragrafo 1. Allo scadere del periodo indicato al precedente paragrafo 1, si procederà ad una ripartizione definitiva fra tali Stati sulla base delle spese effettive. Ogni somma versata da un Membro in più della quota in tal modo stabilita gli sarà accreditata.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Ginevra, il 13 febbraio 1969, nelle lingue francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo svizzero, che ne rilascerà copie conformi agli Stati firmatari ed aderenti.

Per l'Austria:
Dr. Anton GRÖSEL

Per il Belgio:

Per la Danimarca:
M. G. I. MELCHIOR

Per la Spagna:
J. P. DE LOJENDIO

Per la Francia:
G. BONNEAU

Per la Grecia:
A TZIRAS

Per l'Italia:
SMOQUINA

Per la Norvegia:
Arne LANGELAND

Per i Paesi Bassi:
Johan KAUFMANN

Per la Repubblica Federale di Germania:
R. VON KELLER

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Eugene MELVILLE

Per la Svezia:
Erik V. SYDOW

Per la Svizzera:
SPÜHLER

ALLEGATO ALL'ACCORDO
PER L'ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA EUROPEA
DI BIOLOGIA MOLECOLARE

Tabella dei contributi fissati dal CERN, per l'anno 1967, sulla base della media dei redditi nazionali degli anni dal 1962 al 1964.

La tabella che segue è qui riportata unicamente ai fini dell'Articolo XI paragrafo 4, capoverso *a*) del presente Accordo. Essa non pregiudica menomamente le decisioni che dovranno essere adottate dalla Conferenza ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo, 1, per quanto riguarda le future tabelle dei contributi.

	%
Austria	1,87
Belgio	3,51
Danimarca	2,02
Francia	19,06
Grecia	1,16
Italia	11,08
Norvegia	1,39
Paesi Bassi	3,82
Repubblica Federale di Germania	22,96
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	21,84
Spagna	4,26
Svezia	3,96
Svizzera	3,07
	100,00

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **405**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria elettronica viene aggiunto quello di « Trattamento dell'informazione nella impresa ».

Art. 12: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria meccanica è aggiunto quello di « Separatori di particelle da aeriformi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **406**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1859, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato come appresso:

Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di « Letteratura latina medioevale » muta la denominazione in quella di « Storia della lingua e letteratura latina medioevale ».

Art. 47: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti:

Filologia slava;
Filologia semitica;
Filologia indo-iranica;
Jamatologia.

Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Psicoterapia;
Medicina dello sport;
Auxologia;
Istopatologia ultrastrutturale;
Biologia molecolare;
Enzimologia;
Analisi chimico-cliniche;
Patologia molecolare;
Malattie del ricambio;
Criminologia minorile;
Neurofisiopatologia.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Anestesiologia » muta la denominazione in quella di « Anestesiologia e rianimazione ».

Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Chimica degli oli essenziali;
Biometria applicata;
Chemioterapia;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Fitochimica.

Art. 77: agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

Chimica degli oli essenziali;
Biometria applicata;
Chemioterapia;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Fitochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **407**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 11 relativo al corso di laurea in scienze politiche, è integrato con il seguente comma:

Gli insegnamenti a scelta del piano di studi di ciascun indirizzo potranno essere individuati dalla facoltà fra quelli obbligatori in un altro indirizzo ovvero nel seguente elenco:

Contabilità nazionale;
Demografia;
Diritto amministrativo internazionale;
Diritto canonico;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Diritto dell'economia;
Diritto degli enti locali;
Diritto finanziario;
Diritto internazionale del lavoro;
Diritto internazionale privato;
Diritto del lavoro;
Diritto parlamentare;
Diritto pubblico comparato;
Diritto regionale;
Diritto degli scambi internazionali;
Diritto tributario;
Dottrina dello Stato;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Economia dei trasporti;
Economia urbanistica;
Etnologia;
Geografia economica;
Geografia politica;
Logica;
Matematica generale;
Matematica per le scienze sociali;
Metodologia della ricerca storica;
Organizzazione e amministrazione delle grandi aziende pubbliche e private;
Organizzazione economica internazionale;
Pedagogia;
Pianificazione e organizzazione territoriale;
Politica economica e finanziaria;
Politica internazionale;
Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Programmazione economica;
Psicologia;
Psicologia sociale;
Ricerca operativa;
Scienza dell'amministrazione;
Sistema e controllo dela spesa pubblica;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia delle comunità locali;
Sociologia del diritto;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia della famiglia;
Sociologia del lavoro e dell'industria;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia rurale;
Sociologia urbana;
Statistica per la ricerca economica;
Statistica per la ricerca sociale:
Storia antica;
Storia dei concordati;
Storia delle costituzioni;
Storia del diritto internazionale;
Storia del diritto italiano;
Storia delle dottrine economiche;
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
Storia del giornalismo;
Storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
Storia ed istituzioni del mondo musulmano;
Storia ed istituzioni dei paesi dell'Africa nera;
Storia ed istituzioni dell'America latina;
Storia ed istituzioni dei paesi asiatici;
Storia delle istituzioni economiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia medioevale;
Storia del movimento sindacale;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia della storiografia;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
Teoria generale del diritto;
Teoria delle organizzazioni complesse.

Art. 14: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

Storia del giornalismo.

Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di filosofia;
Biologia generale.

Art. 16: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura cecoslovacca;
Lingua e letteratura bulgara.

Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Geografia fisica;
Ecologia.

Art. 21: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Chimica lattiero-casearia;
Chimica agraria vegetale;
Colture foraggere;
Tecnologia lattiero-casearia;
Principi economici della produzione agricola;
Politica agraria della CEE;
Enzimologia;
Tecnologie chimiche-agrarie degli antiparassitari;
Parassitologia animale e difesa degli alimenti;
Zoologia agraria;
Valutazione zootecnica degli alimenti.

Il secondo comma dell'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 956, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato a trentasei per i tre anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **408.**

Donazione di due immobili a favore dello Stato.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla Società italiana per l'oleodotto Transalpino S.p.a., con sede in Trieste, mediante atto 11 novembre 1970, n. 73368 di repertorio, per notar Mario Froglia di Trieste, di un appezzamento di terreno, esteso mq. 560, sito in Timau di Paluzza, nonchè del fabbricato sullo stesso eretto e comprendente 11 vani utili, 11 vani accessori e 1 autorimessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **409.**

Donazione di un appezzamento di terreno a favore dello Stato.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con atto 12 gennaio 1955, n. 13019 di repertorio, per notar Italo Gazzilli di Roma, della quota indivisa di metà di un appezzamento di terreno di mq. 1270, sito in Parma, piazza Matteotti, sul quale è stato costruito un edificio ad uso abitazione per mutilati ed invalidi del lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **410.**

Donazione di alcuni immobili a favore dello Stato.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal sig. Facchetti Adolfo con atto 2 marzo 1970, n. 114833/10896 di repertorio, per notar Angelo Barziza di Desenzano del Garda, di alcuni immobili siti in detto comune ed occorrenti per la creazione di una zona monumentale archeologica.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971.

Concessione di servizi internazionali di trasporto aereo di linea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto l'art. 776 del codice della navigazione;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte internazionali di cui all'elenco che, allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, integra l'elenco annesso al proprio decreto 4 giugno 1963, numero 2398, concernente l'istituzione e la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente articolo 1 viene concesso alla società per azioni Alitalia linee aeree italiane, con capitale di lire 50 miliardi e con sede in Roma, ed è regolato dalla convenzione n. 181 di repertorio dell'8 settembre 1962, stipulata tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la predetta società, per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea ed approvata e resa esecutiva con il predetto decreto 4 giugno 1963, n. 2398.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1971

SARAGAT

VIGLIANESI — MORO — PRETI — FERRARI-AGGRADI — TANASSI — BOSCO — ZAGARI — PICCOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1972
Registro n. 4 bilancio Trasporti, foglio n. 262

ELENCO DELLE ROTTE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

ROTTE INTERNAZIONALI

71. Roma-Genova-Basilea e viceversa.
72. Roma-Torino-Basilea e viceversa.
73. Brindisi-Corfù e viceversa.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

(9765)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Enfer d'Arvier » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Enfer d'Arvier », corredata del parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura della Valle d'Aosta;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Enfer d'Arvier » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1971, n. 291;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Enfer d'Arvier » ed è approvato, nel testo annesso vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Enfer d'Arvier » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Enfer d'Arvier ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto assessorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Nei primi cinque anni di applicazione dell'unito disciplinare di produzione, l'invecchiamento obbligatorio, previsto dall'art. 5 del disciplinare medesimo, può essere effettuato oltre che in botti di legno, anche in recipienti di vetro.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Enfer d'Arvier » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in

invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 6.

Al vino « Enfer d'Arvier » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1972
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 343

Disciplinare di produzione per il vino « Enfer d'Arvier »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Enfer d'Arvier » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Enfer d'Arvier » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Petit-rouge ».

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Vien du Nus, Neyret e Dolcetto, presenti nei vigneti ubicati nella zona di produzione, fino ad un massimo complessivo del 15 % del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende parte del territorio del comune di Arvier.

Tale zona è così delimitata: in sinistra del fiume Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di St. Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea; in destra del fiume Dora Baltea: comprende le località « Mombet » e « Bouse » confinanti a nord ed ovest con il torrente Dora di Valgrisanche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisanche.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Enfer d'Arvier » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati sui terrazzamenti, in buona posizione, sulle coste rocciose, soleggiati, con esclusione di quelli situati in terreni pianeggianti di fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli comunemente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 60 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 50 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate presso le cantine dei produttori site in comune di Arvier e nei comuni confinanti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Enfer d'Arvier » una gradazione alcoolica minima naturale complessiva di gradi 11.

Nella vinificazione e nell'invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Enfer d'Arvier » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di 1 anno e conservato, durante detto periodo, in botti di legno della capacità non superiore a 30 quintali. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Enfer d'Arvier » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato, piuttosto chiaro;

odore: delicato, con « bouquet » caratteristico;

sapore: morbido, povero di corpo, gradevolmente amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 5,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Enfer d'Arvier », in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona, o similari, oppure corrispondente ad antico uso e tradizione.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Enfer d'Arvier » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9604)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.
Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1968 e modificato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1971;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 7 ottobre 1971 e 14 febbraio 1972 nonchè dal presidente della Cassa stessa in data 22 novembre 1971;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

1. — Sono approvate le modifiche degli articoli 2, ultimo comma, 6, terzo comma, 10, punti 12), 15), 16) e 19), 18, settimo comma, 24, quarto comma, 42, 49 e 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. — E' approvato il seguente nuovo comma, da inserire tra il comma secondo e terzo dell'art. 44 del suindicato statuto:

« Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con una scadenza fino a cinque anni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Parma

Art. 2, ultimo comma: « Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 55 ».

Art. 6, terzo comma: « Gli altri sette consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione comunale;

uno dall'amministrazione provinciale;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da scegliersi tra i cittadini del comune di Busseto;

due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane ».

Art. 10, punto 12°): « Sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità »;

punto 15°): « Sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore al centesimo del patrimonio della Cassa o con durata superiore ad anni 9 »;

punto 16°): « Sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi il decimo del patrimonio della Cassa »;

punto 19°): « Sulle transazioni che producono una perdita superiore ad un centesimo del patrimonio della Cassa ».

Art. 18, settimo comma: « Il presidente può delegare, volta per volta, in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti, funzionari, e impiegati della Cassa. In particolare il presidente può conferire mandato permanente al direttore generale, ai vice direttori generali, ai dirigenti e ai funzionari, per sottoscrivere precetti, istanze di insinuazione di credito al passivo fallimentare, istanze di vendita, ricorsi per intervento in procedure esecutive mobiliari e immobiliari, per quietanzare mandati di pagamento emessi dagli uffici giudiziari di esecuzione, per consentire alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni ed annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione totale o parziale di pegni o cauzioni in misura proporzionale alla riduzione del credito della Cassa ovvero quando il credito sia integralmente estinto o non sia sorto ».

Art. 24, quarto comma: « Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio d'amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto di appartamenti per uso esclusivo del personale, nonchè per l'esecuzione di lavori di miglioramento delle abitazioni di proprietà del personale e per uso esclusivo del personale stesso, compresi nella zona di competenza della Cassa, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari, ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Art. 42: « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 49: « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie

sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 40 e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 40, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modificazioni statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare complessivo dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne le operazioni di cui al punto *d*).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici e all'artigianato di cui alla lettera *u*) dell'art. 40 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi ».

Art. 50: « La somma da impiegare nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9602)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Approvazione nei confronti della rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office Ltd., con sede in Genova, di una integrazione alle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli relativamente ai carrelli di oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Sun Insurance Office Ltd., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una integrazione alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Considerato che detta integrazione è stata già approvata per la generalità delle imprese esercenti l'assicurazione stessa con precedente decreto ministeriale 3 gennaio 1972;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente integrazione alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Sun Insurance Office Ltd., con sede in Genova, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e concernente: i premi per l'assicurazione di carrelli oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

(9605)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1938, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 724, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1971, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera 19 giugno 1972, con la quale il Banco di Napoli ha designato, quale proprio rappresentante, nel predetto consiglio, il dott. Camillo Tragnone, in sostituzione del dott. Emilio Mazza, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Camillo Tragnone è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza del Banco di Napoli, in sostituzione del dott. Emilio Mazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

(9768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1972, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 392, è stato accolto — su conforme parere del Consiglio di Stato — il ricorso straordinario in data 12 settembre 1970, proposto dal geom. Armando Lichinchi per l'annullamento della deliberazione n. 36906, del 20 giugno 1970 della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali — agli ex internati civili in Germania — e loro familiari superstiti, con la quale veniva respinta la domanda intesa ad ottenere la qualifica di perseguitato politico, a norma e per gli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni.

(9822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'associazione « Società consorzio dei legati di Campello Monti » con sede in Valstrona

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Società consorzio dei legati di Campello Monti », eretta in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1884, ed avente sede in Valstrona (Novara), è dichiarata estinta; i beni della predetta associazione sono devoluti all'Ente comunale di assistenza di Valstrona.

(9828)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1972, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.528.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi dell'8 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,25	581,15	581,05	581,15	581,05	581,15	581,15	581,10
Dollaro canadese	591,80	591,80	591,90	591,80	591,35	591,80	591,61	591,80	591,80	591,70
Franco svizzero	153,915	153,915	153,90	153,915	153,80	153,90	153,89	153,915	153,91	153,90
Corona danese	83,51	83,51	83,52	83,51	83,54	83,51	83,485	83,51	83,51	83,50
Corona norvegese	89,175	89,17	89,19	89,175	89,12	89,18	89,17	89,175	89,17	89,17
Corona svedese	123,01	123,01	123 —	123,01	122,85	123 —	122,99	123,01	123,01	123 —
Fiorino olandese	181,70	181,70	181,70	181,70	181,65	181,72	181,68	181,70	181,70	181,70
Franco belga	13,265	13,265	13,27	13,265	13,26	13,26	13,263	13,265	13,26	13,26
Franco francese	116,205	116,205	116,23	116,205	116,20	116,18	116,20	116,205	116,20	116,20
Lira sterlina	1424,80	1424,80	1424,75	1424,80	1424 —	1424,80	1424,60	1424,80	1424,80	1424,80
Marco germanico	182,855	182,855	182,85	182,855	182,80	182,80	182,84	182,855	182,85	182,85
Scellino austriaco	25,327	25,327	25,33	25,327	25,30	25,30	25,3275	25,327	25,32	25,32
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,70	21,69	21,68	21,69	21,685	21,69	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,156	9,156	9,16	9,156	9,16	9,15	9,155	9,156	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9350	1,9345	1,93	1,93	1,93	1,9345	1,93	1,93

Media dei titoli dell'8 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
» 5 % (Ricostruzione)	92,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,10
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,70
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,15
» 6 % » » 1971-86	97,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1972

Dollaro USA	581,10
Dollaro canadese	591,705
Franco svizzero	153,902
Corona danese	83,497
Corona norvegese	89,172
Corona svedese	123 —
Fiorino olandese	181,69
Franco belga	13,264
Franco francese	116,202
Lira sterlina	1424,70
Marco germanico	182,847
Scellino austriaco	25,327
Escudo portoghese	21,687
Peseta spagnola	9,155
Yen giapponese	1,932

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma del regolamento (CEE) n. 1120/72.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (Paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	6,573
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	4,469
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	9,044
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	5,125
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	6,355
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	5,448
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	3,950
11.01 F	Farina di riso	4,392
11.01 H	Farina di miglio	2,695
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	6,791
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	4,469
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,044
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	5,125
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	8,171
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	6,355
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,448
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,392
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	6,573
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	4,469
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,773
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	8,039

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (Paesi terzi)
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (²)	5,125
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, e inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	6,573
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	4,469
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	9,044
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	5,125
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	6,447
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (³)	8,763
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (³)	7,011
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	5,125
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	5,304
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	6,791
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	4,469
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	10,048
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	8,039
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	5,125
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	7,263
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	5,902
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	4,994
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	4,392
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,925
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,774
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,652
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,580
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,135
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	11,250
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,405

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (Paesi terzi)
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,799
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,827
11.07 B	Malto torrefatto	6,791
11.08 A I	Amido di granturco	1,778
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,803
11.08 A IV	Fecola di patate	1,778
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,778
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	5,096
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,319
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,778
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,319
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,778
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,219
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,219
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,219
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,219
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,219
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	2,209

(1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco:
che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(9560)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 maggio 1972 al 18 maggio 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 930/72 e n. 958/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10,06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,000
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,600
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,600
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,100
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,981 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,141 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,160 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,380 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,800 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,900 (*b*)
	- per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese (*c*)	14,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,200 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale delle rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) I paesi della zona IV a) sono i seguenti:

Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerum, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano.

(9561)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei vari ruoli non piloti dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Visto la legge 26 novembre 1969, n. 938;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Per laureati:	—
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	50
ruolo chimici	7
ruolo fisici specialità geofisici	11
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	18
Corpo sanitario aeronautico	68
Per diplomati:	
ruolo servizi	418
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo assistenti tecnici	227
Corpo di commissariato:	
ruolo amministrazione	60

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche	8
specialità infrastrutture aeronautiche	27
specialità elettronica	15

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	68
specialità armamento	4
specialità elettricisti	4
specialità automobilisti	18
specialità elettronici	72
specialità edili	14
specialità assistenti di laboratorio	2
specialità geofisici	45

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale a seconda delle esigenze di servizio.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonchè gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente articolo 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengono a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, chimici e fisici;

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri — specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri — specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri — specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1, nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto Universitario Navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici.

2) Per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, o laurea in scienze economiche e laurea in scienze economiche e bancarie.

3) Per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti al Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono inoltre essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, della abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

4) Per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

5) Per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, e per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità armamento;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità automobilisti;

del diploma di perito industriale indirizzo specializza-

to per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o del diploma di geometra; se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili;

del diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, o diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale, o agrario o nautico, o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici.

6) Per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

L'idoneità fisica, l'idoneità psico-attitudinale al servizio di cui alla lettera c) del presente articolo, verrà graduata a cura degli organi stessi nelle tre categorie di 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente, ed i relativi accertamenti avranno la durata presumibile di circa due giorni.

I concorrenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica potranno essere assegnati alle categorie di ottimo e di buono solo se in possesso di tutti i requisiti necessari per esercitare le funzioni di ufficiali addetti ai servizi di controllo, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500, dovrà essere inviata al Ministero della difesa — Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica — 2ª Divisione concorsi — 2ª Sezione — 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1), i candidati dovranno dichiarare:

la data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare: gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa — Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica — 2ª Divisione concorsi — 2ª Sezione — 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *c*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate e legalmente riconosciute devono essere legalizzate dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiore potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2 del presente articolo.

I partecipanti al concorso, nel Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì l'abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti, alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il terzo contingente 1972 (ottobre 1972), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso purchè facciano pervenire entro il 3 settembre 1972 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero difesa — Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica — 2ª Divisione concorsi — 2ª Sezione — Roma e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia — disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/72.

A tal fine la predetta Direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso, salvo che non godano di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo o l'Arma, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indichino un Corpo o un'Arma, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o un'Arma, di un ruolo, di una specialità saranno assegnati di ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo o una Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati di ufficio dal Ministero a detto Corpo, Arma, ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un corpo o un'Arma, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo o Arma, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri specialità elettronica;

b) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità aeronautici;

c) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche e per meccanica di precisione saranno assegnati al Corpo, del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità armamento;

d) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare e per telecomunicazioni, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità elettronici;

e) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità elettricisti;

f) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica o di diploma di geometra, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità edili;

g) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità assistenti di laboratorio;

h) i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità automobilisti;

i) i candidati in possesso di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati all'Arma aeronautica, ruolo servizi, se abbiano omesso del tutto sulla domanda l'indicazione del Corpo o Arma, ruolo e specialità, ovvero se abbiano indicato l'Arma ed omesso il ruolo e viceversa, ovvero, se abbiano indicato più di un Corpo o Arma, ruolo e specialità; ovvero se abbiano indicato un Corpo cui non possono essere ammessi dato il loro titolo di studio;

l) i candidati in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica, saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici specialità geofisici, se abbiano chiesto sulla domanda di essere ammessi al Corpo del genio aeronautico ed omesso il ruolo e la specialità o il solo ruolo e la sola specialità, ovvero indicato un ruolo o una specialità del predetto Corpo cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, ovvero indicato un ruolo, o una specialità di un'altra Arma o altro Corpo;

m) i candidati in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, saranno assegnati all'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I candidati che abbiano conseguito il diploma di perito tecnico industriale in un indirizzo eventualmente abrogato, saranno assegnati d'ufficio, a giudizio insindacabile del Ministero nella specialità del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ritenuta più attinente al titolo di studio posseduto dai candidati stessi, dando la precedenza a quelle specialità che risultassero scoperte per mancanza di concorrenti idonei.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposita commissione nominata con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, Arma, ruolo e specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

— nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa;

— nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

— nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche;

– nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa. Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

1) Per i corsi per laureati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale: con l'assegnazione di 6 punti per la 1ª categoria ottimo; 3 punti per la 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) sei punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) quindici punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) otto punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno quattro esami del 1° anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del secondo anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri otto punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale per le ricerche, saranno assegnati otto punti;

4) otto punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del primo anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del 2° anno della Scuola di medicina aeronautica e spaziale saranno assegnati altri otto punti;

5) quattro punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia per ogni mese di tirocinio pratico, compiuto ai sensi dell'art. 45 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 o frazione superiore a giorni 15.

A coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale, verranno assegnati punti 55, non cumulabili con quelli assegnati al tirocinio pratico;

6) cinque punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

7) cinque punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) due punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari: climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami saranno assegnati due punti per ogni esame, con un massimo di punti otto;

9) da 0,1 a 15 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

— diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

— diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

— attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

— attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

— diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

— attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

— diplomi di abilitazione professionale (esclusa l'abilitazione professionale in medicina e chirurgia);

— diplomi di procuratore legale;

— diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

— pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

— attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

— altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 9) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 15.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

2) Per i corsi per diplomati:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per 15, se trattasi di titolo di studio conseguito prima della entrata in vigore del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge il 5 aprile 1969, n. 119, oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenza stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo la entrata in vigore delle predette disposizioni legislative.

Per i titoli di studio conseguiti prima delle citate disposizioni, la media sarà determinata tenendo conto esclusivamente del numero dei voti riportati in ciascun diploma da valutare;

b) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale: con l'assegnazione di 20 punti per la prima categoria ottimo: 10 punti per la seconda categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 10 punti ai concorrenti nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica e 6 punti ai concorrenti negli altri ruoli che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

2) 15 punti:

— ai provenienti dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

— ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) 8 punti ai candidati, partecipanti al concorso nel l'Arma aeronautica ruolo servizi, che siano in possesso del diploma di educazione fisica, conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di « maestro dello sport », rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

4) 8 punti ai candidati, partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che abbiano frequentato e superato corsi per programmatori in linguaggio COBOL effettuati presso le seguenti Ditte costruttrici di elaboratori elettronici: IBM General Electric, Siemens, Univac, Olivetti, Honey well;

5) da 0,1 a 5 punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

— attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

— attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

— diplomi dei corsi di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

— diplomi di laurea;

— attestati comprovanti il superamento di esami universitari;

— diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

— diplomi di scuola media superiore, oltre quello stabilito per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

— attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

— diploma di abilitazione professionale;

— pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico-scientifico;

— attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di una delle predette lingue estere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio presso le scuole medie;

— attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

— altri eventuali titoli ritenuti dalla commissione meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 5) della lettera *c*), non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

La commissione incaricata di formare le graduatorie di merito dei candidati ammessi al concorso provvederà alla formazione delle graduatorie, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi ad eccezione del grado di idoneità fisica e psico-attitudinale che verrà valutato successivamente con il punteggio previsto alla lettera *b*) del n. 1) e 2) del precedente art. 6 a seconda che trattasi di corso per laureati o di corso per diplomati.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 2.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento. Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Ultimati i predetti accertamenti, la commissione ministeriale procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti convocati tenendo conto del giudizio sulla idoneità fisica e psico-attitudinale conseguito dai medesimi, sotto condizione dell'accertamento degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente bando.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari;

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva, e per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva o siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli allievi predetti, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione dell'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successivi alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione, sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pure avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenente di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal Comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche

Coloro che non superino gli esami di 2ª sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute e per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella 1ª e 2ª sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al detto Ministero, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovano in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto comma del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1972
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 60

Allegato 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 1° Reparto 2ª Divisione concorsi 2ª Sezione Viale dell'Università, n. 4 00100 Roma.

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di abitante a (1) (provincia di .), via n. numero codice postale chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo (o Arma) ruolo specialità (2)

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo, con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università, o istituto, o scuola di nell'anno (5) .,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7)

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1)
2)
3)

, lì
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile).

Visto: per l'autenticità della firma (9)

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui allo art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata a incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare la Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dell'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza Armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento dell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Nota. — In base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 5 (cinque), non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di complemento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale, ed agli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministero della difesa.

Si invitano i candidati a leggere attentamente prima di compilare la domanda di ammissione al concorso tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

Avvertenze. — I candidati in possesso di maturità classica, scientifica, o artistica possono partecipare al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica oppure nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico.

Si fa però presente agli interessati che nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, qualunque siano gli studi universitari compiuti essi possono essere ammessi solo nella specialità geofisici del predetto Corpo e ruolo.

Si rammenta inoltre che in tale specialità, oltre al numero limitato dei posti, hanno la precedenza assoluta i candidati in possesso di uno dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento del servizio di leva con il 3° contingente 1972 (ottobre) saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 30 agosto 1972 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 2ª Sezione Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 3°/72).

A tal fine la predetta Direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso salvo che non godano di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

(9706)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1971, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1971, registro n. 50, Difesa, foglio n. 183;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1972, registro n. 12 Difesa, foglio n. 391;

Considerato che il ten. gen. G.A.r.i. in s.p.a.d. Montuschi Emilio, presidente, e il ten. col. G.A.r.i. in s.p.e. Luxardo Giulio, membro supplente della suddetta commissione, non potranno continuare ad esplicare tali incarichi, il primo per sopravvenuti motivi di salute, l'altro per inderogabili esigenze di servizio;

Decreta:

Articolo unico

Il tenente generale del G.A.r.i. in s.p.a.d. Montuschi Emilio, presidente della commissione esaminatrice del concorso in preambolo, è sostituito in detto incarico dal generale ispettore del G.A.r.i. in s.p.a.d. Schepisi Giuseppe.

Il tenente colonnello del G.A.r.i. in s.p.e. Luxardo Giulio, membro supplente della commissione di cui sopra, è sostituito in detto incarico dal colonnello del G.A.r.i. in s.p.e. Cremonesi Aldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1972
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 87

(9754)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura dei termini del concorso a settantotto posti di aiutante

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 38, foglio n. 219, col quale è stato indetto, in esecuzione dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a settantotto posti di aiutante nel ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Premesso che l'art. 3, ultimo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, stabilisce che al concorso possono partecipare gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, abbiano svolto in modo lodevole e continuativo, per almeno un anno, mansioni di ufficio presso l'Amministrazione centrale o presso gli istituti e servizi di prevenzione e pena;

Accertato che molti agenti educatori non hanno chiesto di partecipare al concorso, nella convinzione che la lettera *b*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1971 suindicato dovesse essere intesa nel senso che il concorso medesimo era riservato esclusivamente agli agenti adibiti a meri compiti di ufficio;

Considerato, invece, che gli agenti di custodia, operanti negli istituti minorili con compiti rieducativi, svolgono, oltre tale attività, vere e proprie mansioni continuative di ufficio, quali la partecipazione a riunioni di équipe, la compilazione di relazioni, di piani di trattamento e relative scritturazioni a macchina, attività particolarmente qualificanti;

Considerato altresì che è interesse di questa Amministrazione far partecipare al concorso in parola anche gli agenti di cui al comma precedente, data la natura dei compiti dai medesimi svolti, propri della carriera del personale del ruolo degli aiutanti;

Ritenuta conseguentemente la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Attesa la necessità di considerare valide le domande di ammissione al concorso surriferito, pervenute al Ministero di grazia e giustizia tra la scadenza del primo termine (1° marzo 1972) e il nuovo, per consentire una più larga partecipazione al concorso stesso allo scopo di operare una migliore selezione;

Visti i decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3; 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079; 31 marzo 1971, n. 275;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a settantotto posti di aiutante nel ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971, è riaperto per la durata di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ritenute valide le domande di partecipazione al concorso stesso pervenute al Ministero di grazia e giustizia tra la scadenza del primo termine (1° marzo 1972) e l'inizio del nuovo (data di pubblicazione del presente decreto).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 269

(9919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quattro posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 27 marzo 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattro posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Emilia-Romagna;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dall'Università degli studi di Bologna per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quattro posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna, è composta come segue:

Presidente:

Zoboli dott. Augusto, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Brunelli prof. ing. Benito, libero docente di impianti elettrici presso l'Università degli studi di Bologna;

Soavi dott. ing. Fabio, professore incaricato di tecnologie generali presso l'Università degli studi di Bologna;

Mancino ing. Esterino, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Ventrella ing. Mario, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:

Modugno dott. Francesco, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 396

(9751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Macerata

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Macerata;
Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Macerata, nell'ordine appresso indicato:

1.	Pasquale dott. Giusto	punti	86	su 132
2.	Raiola dott. Pasquale	»	85,50	»
3.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	85,07	»
4.	Zingaretti dott. Vincenzo	»	83,56	»
5.	De Alis dott. Angelo	»	81,50	»
6.	Pulli dott. Italo	»	77,50	»
7.	Lopez dott. Ugo	»	75,22	»
8.	Bertino dott. Giuseppe	»	75,06	»
9.	Peghetti dott. Gian Maria	»	74,63	»
10.	Ilari dott. Vergilio	»	74,19	»
11.	Lalli dott. Manlio	»	73,68	»
12.	Salerno dott. Vincenzo	»	73,63	»
13.	Marchese dott. Francesco	»	73	»
14.	Grenzi dott. Massimiliano	»	70,88	»
15.	Milanesi dott. Luigi	»	70,28	»
16.	Moriconi dott. Benito	»	68,96	»
17.	Ventriglia dott. Giovanni	»	68,67	»
18.	Laurenza dott. Giovanni	»	68,30	»
19.	Porcile dott. Luciano	»	67,70	»
20.	Cantafio dott. Giuseppe	»	67,50	»
21.	Puglisi dott. Carmelo	»	67,45	»
22.	Mantelli Erminio	»	66,86	»
23.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
24.	De Pascale dott. Mario	»	65,34	»
25	De Negri dott. Errico	»	64,81	»
26.	Panuccio dott. Rocco	»	63,93	»
27.	Delli Paoli dott. Dante	»	63,77	»
28.	Travaglini dott. Giuseppe	»	63,55	»
29.	Miceli Vittorio	»	63,05	»
30.	Achilli Amedeo	»	62,90	»
31.	Schioppa dott. Gino	»	62,75	»
32.	Facchini Mario	»	62,46	»
33.	Guercio Aldo Stefano	»	60,15	»
34.	Tarella dott. Domenico	»	60,42	»
35.	La Placa Cataldo	»	58,90	»
36.	Trullo Antonio	»	57,76	»
37.	Di Stilo Rocco Orlando	»	54,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1972

p. *il Ministro*: SARTI

(9874)

CORTE DEI CONTI

Nomina della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1972, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trentotto posti di referendario della Corte dei conti;
Viste le designazioni del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 18 marzo 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Faggiani dott. Ezio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Molteni prof. dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Sepe prof. dott. Onorato, consigliere della Corte dei conti;
Barba dott. Mario, consigliere della Corte suprema di cassazione;
Cannada-Bartoli prof. Eugenio, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario della Corte dei conti dott. Antonio Sorrentino.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1972

Il Presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1972
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 115

(9898)

Aumento da venti a quaranta dei posti del concorso, per esami, a segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 aprile 1971, con il quale venne bandito il concorso, per esami, a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso citato;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sul « Riordinamento delle ex carriere speciali »;

Decreta:

I posti di segretario o revisore della Corte dei conti, messi a concorso con il sopracitato decreto, sono aumentati da venti a quaranta.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 279

(9897)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio n. 1640 del 24 giugno 1971, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in quella provincia al 30 novembre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio n. 766 del 18 aprile 1972 relativo all'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bonomi Giambartolo	punti	58,390
2. Proh Vittorio	»	52,405
3. Simoncini Antonio	»	51,620
4. Salvi Marino	»	49,260
5. Scieghi Giorgio	»	48,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Sondrio ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 16 giugno 1972

Il Presidente: BASSETTI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 183 del 16 giugno 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1970;

Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicato:

1) Bonomi Giambartolo: Villa di Tirano;
2) Proh Vittorio: Livigno;
3) Simoncini Antonio: Chiesa di Valmalenco;
4) Salvi Marino: Aprica;
5) Scieghi Giorgio: Torre S. Maria e Spriana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Sondrio ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 16 giugno 1972

Il Presidente: BASSETTI

(9647)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 371 e n. 372 in data 15 gennaio 1972, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in comuni della provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Benigno Ermelinda alla condotta ostetrica del comune di Postiglione;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Benigno Ermelinda;

Considerato che l'ostetrica Manzi Iolanda, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina ad ostetrica condotta del comune di Postiglione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la circolare n. 1 della regione Campania in data 29 marzo 1972;

Decreta:

L'ostetrica Manzi Iolanda è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Postiglione.

Il sindaco del comune di Postiglione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 24 luglio 1972

Il medico provinciale: MOLES

(9646)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1972, n. **19.**

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 12 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative concernenti l'artigianato, già di competenza dello Stato trasferite alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 2, ed in relazione all'art. 117 della Costituzione ed all'art. 17 della

legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle che venissero delegate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, secondo i principi e gli indirizzi indicati in tema di decentramento e di delega delle funzioni dall'art. 69 dello statuto, sono temporaneamente esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta regionale sulla base della delimitazione delle competenze stabilita negli articoli seguenti.

La Regione è impegnata a provvedere con sollecitudine alla disciplina organica della materia, con l'osservanza dei principi e degli indirizzi previsti dall'art. 69 dello statuto in tema di decentramento e di delega delle funzioni.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, nella materia di cui all'articolo precedente, esercita le funzioni amministrative concernenti:

1) lo svolgimento della potestà regolamentare;

2) la determinazione degli indirizzi programmatori;

3) l'approvazione dei programmi e dei piani generali e settoriali;

4) la determinazione dei criteri analitici di riparto e la approvazione dei piani degli interventi finanziari;

5) l'assunzione di partecipazioni al patrimonio sociale di cooperative artigiane di garanzia;

6) la nomina di componenti il consiglio di amministrazione delle cooperative artigiane di garanzia;

7) la nomina di componenti il collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

8) la destinazione della somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione di cooperative artigiane di granzia, dopo il pagamento di tutte le passività;

9) l'assunzione di partecipazioni al fondo consortile di imprese artigiane;

10) i modi di devoluzione dell'importo del fondo che risulti disponibile alla fine della liquidazione di consorzi tra imprese artigiane, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici;

11) le nomine previste dai commi *c*) e *d*) dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Spetta altresì al Consiglio regionale ogni altro provvedimento previsto dallo statuto regionale lombardo e dalle leggi in materia di artigianato.

Art. 3.

La Giunta regionale esercita, in collaborazione con la competente commissione consiliare, le funzioni amministrative concernenti:

1) la predisposizione dei programmi e dei piani generali della Regione in materia di artigianato e l'attuazione degli stessi;

2) l'autorizzazione all'accettazione dei contributi erogati da enti pubblici o privati, che comporti la modifica di norme dello statuto di singole cooperative artigiane di garanzia;

3) l'approvazione preventiva di eventuali modifiche allo statuto di singole cooperative artigiane di garanzia.

Art. 4.

La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1, conferitele dallo statuto regionale, dalla Costituzione e dalle leggi.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nello ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

La Giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo, non assegnate alla competenza del Consiglio regionale.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative che venissero delegate dallo Stato alla Regione.

Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

In particolare il Presidente della Giunta regionale:

1) procede, con proprio decreto, alla costituzione della commissione regionale per l'artigianato, in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

2) procede, con proprio decreto, alla costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato, in conformità al disposto dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 6.

L'assessore regionale, nella materia di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dello assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore, se delegato dal Presidente della Giunta, firma gli atti della Regione.

Art. 7.

Ai fini dell'esercizio, da parte della commissione consiliare competente, delle funzioni di vigilanza di cui al 5° comma dello art 16 dello Statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale dei provvedimenti amministrativi adottati.

Art. 8.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimento di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su parere della Giunta stessa.

Per i provvedimenti di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 7 luglio 1972

BASSETTI

(9568)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.